

(N. 1980)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1951

Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china.

ONOREVOLI SENATORI. — Accanto all'importante monopolio del sale e dei tabacchi, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato gestisce anche il monopolio del chinino di Stato il quale non ha carattere fiscale, ma adempie unicamente ad una funzione prettamente sociale.

Per tale monopolio funziona apposito ed attrezzato laboratorio in Torino che occupa circa un centinaio di elementi, per la quasi totalità specializzati nell'industria farmaceutica.

Tale complesso industriale fra spese di personale ed altri oneri, grava sul Monopolio per una spesa annua di circa 250.000.000 di lire.

Nell'epoca in cui il consumo assorbiva l'intera produzione del laboratorio, produzione che nel periodo pre-bellico era di 27.000 chili annui, detto complesso industriale era sfruttato per intero e serviva alla sua funzione.

Ma ora, debellata la malaria in Italia e ridotta la vendita a meno di 3.000 chili all'anno - quali sono state le vendite nel 1949-50 - tale laboratorio non avrebbe avuto più ragione di esistere in quanto era venuto meno il suo stesso scopo.

In tale situazione e poichè non era possibile procedere alla soppressione di questo complesso industriale nè a licenziamenti del personale, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, al fine di ridurre al minimo possibile l'onere gravante su di essa, ha proceduto alla lavorazione e vendita dei prodotti grezzi e semilavorati per il commercio e l'industria privata.

Tali lavorazioni e vendite, iniziate in via del tutto sperimentale, hanno raggiunto in breve tempo un soddisfacente volume in quanto sia gli industriali che i commercianti [all'ingrosso hanno dimostrato di preferire le materie for-

nite dall'Amministrazione a quelle provenienti direttamente dall'estero.

Si può quindi affermare che con la vendita di materie chinacee all'industria da parte dell'Azienda del Chinino di Stato vengono raggiunti tre obiettivi:

1° vengono risolte, almeno in parte, le gravi difficoltà economiche dell'Azienda chinino;

2° viene contenuta in più stretti limiti l'importazione dall'estero della costosa materia prima da parte dei privati;

3° conseguentemente si sottrae l'industria nazionale, e quindi il consumatore, alle manovre speculative internazionali.

Per quanto sopra, vista l'ottima riuscita dell'esperimento, si rende necessario disciplinare mediante un provvedimento legisla-

tivo la nuova attività commerciale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge composto di due articoli;

con l'articolo 1 viene autorizzata l'Amministrazione dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato, e viene stabilito altresì che i relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro delle finanze d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

con l'articolo 2 vengono convalidate le vendite di corteccia, sali ed alcaloidi della china effettuate, a titolo di esperimento, fino alla data di entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato.

I relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro delle finanze di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

### Art. 2.

Sono convalidate le vendite di corteccia di china, di sali ed alcaloidi della china effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.